



provinciadenapoli

Provincia di Napoli
Area Servizi Economico Finanziari -
Direzione Partecipate Controllo Analogo

Distribuzione	Copia	Azione
Am.Un.	X	
Dir.Gen.		
Dir.Tec.	X	
Amm/ne	X	
Acquisti	X	
U.Pers.	X	
U.T. Str		
U.T. Str		
U. Cont.		
U. Flussi		
U. Amb.		
Seg. Tecn.		
ARCH.		

Prot.n. 45508 del 07-5-2013

S.A.P.NA. SpA
 Prot.in Entrata n. 3442/II.1.
 Data Protocollo: 02/05/2013
 Ora: 02/05/2013 12:18:36



Spett.le

Soc. S.A.P.NA. spa

c.a. Amministratore Unico

Avv. Enrico ANGELONE

Via Ferrante Imparato 198

NAPOLI

OGGETTO: Statuto S.A.P.NA.

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 29.04.2013 è stato approvato il nuovo Statuto della Società che Vi trasmettiamo in copia affinché l'Assemblea dei soci provveda all'approvazione dello stesso, ai sensi dell'art 15 dello statuto e dell' art. 3 comma 4 delle Modalità operative per l'esercizio del controllo analogo, approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 480/2011.

Distinti saluti

12

Il DIRIGENTE

Dott.ssa Carmela Mele

##

STATUTO SAP. NA.

Titolo I°

Art. 1 - Denominazione e natura

1. È costituita una società per azioni denominata S.A.P.NA .
"Sistema Ambiente Provincia di Napoli " S.p.A., per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi della LRC 4/2007 e s.m.i., dell'OPCM n.3746/2009, così come modificato ed integrato ex O.PCM 3775/2009 e 3812/2009, della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel comune di Napoli. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie ed unità locali operative (quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune indicato.

Art.3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto l'esercizio, esclusivamente per conto della Provincia di Napoli e/o degli altri soci, del servizio di gestione integrata dei rifiuti nella provincia di Napoli ivi compresi - a titolo non esaustivo - ricognizione e censimento degli impianti, gestione e manutenzione dei siti, bonifica degli stessi,

#p#

iniziative finalizzate alla diffusione di attitudini, culture e comportamenti di salvaguardia e tutela dell'ambiente.

2. L'esercizio avverrà secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità ed autonomia economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità alle direttive comunitarie, alla normativa nazionale - ivi compresa quella emanata in fase emergenziale - e regionale di settore.

3. La società, nel conseguimento dell' oggetto sociale potrà:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili dall' organo amministrativo, le operazioni bancarie e immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- avviare con le altre Province della Regione Campania, od anche con altri enti, e con le società da esse partecipate aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sinergie volte al miglioramento dei processi e delle attività aziendali;
- provvedere alla realizzazione di impianti, fabbricati ed altre opere edili strettamente funzionali, anche rilevando aree e stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli, incluso lo sfruttamento energetico effettuato per il tramite di attività impiantistiche direttamente o indirettamente collegate al ciclo

stesso;

- prestare garanzie reali o personali, in particolare fideiussioni, esclusivamente per obbligazioni proprie; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali, personali e finanziarie; partecipare a consorzi ed associazioni temporanee di imprese;
- assumere, mai a titolo prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, Società, Consorzi, Enti aventi scopi analoghi o affini;
- affidare a terzi, nel rispetto della vigente normativa, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Art. 4 - Durata

1. La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilasessanta (31/12/2060), salvo proroga con delibera dell'Assemblea dei soci.

Titolo II°

Art. 5 - Capitale sociale ed azioni

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 3.000.000,00 (tremilioni) diviso in 300.000 (trecentomila) azioni da Euro 10,00 (dieci) cadauna, il loro possesso conferisce ai loro possessori uguali

diritti;

2. L'azione è indivisibile. In caso di comproprietà su di essa si applica la disciplina di cui all'art.2347 c.c.

3. Nel caso di eventuale acquisto di azioni, da parte di soggetti diversi dalla Provincia di Napoli, la partecipazione sociale della Provincia non potrà mai essere inferiore al 51% (cinquantunopercento).

4. Le residue azioni potranno essere intestate agli Enti Locali ricompresi nel territorio provinciale ovvero a privati; in ogni caso i soci privati dovranno essere scelti con procedure competitive di evidenza pubblica secondo criteri che saranno preventivamente definiti in ossequio alla normativa vigente.

5. i soci privati non possono essere titolari singolarmente di una quota azionaria inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. Con successive modifiche statutarie si potranno creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati;

6. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.

Art. 6 - Soci

1. La Provincia di Napoli è unico socio della società, fermo restando la possibilità di acquisizione di parte del capitale sociale da parte di altri soci pubblici o privati nel rispetto del

#p#

tetto minimo di capitale sociale della Provincia e del principio di proporzionalità tra partecipazione pubblica e privata, previsto dal presente statuto;

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta;

3. Il domicilio legale dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare eventuali variazioni;

4. In mancanza di indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica (per le persone fisiche) e/o alla sede legale (per le persone giuridiche).

Art.7 - Cessione di azioni

1. Le azioni sono alienabili. La alienazione da parte dei soci è sottoposta alle seguenti condizioni, fatta salva l'ipotesi in cui detta alienazione debba avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica con criteri di partecipazione che saranno preventivamente definiti dall'assemblea ordinaria, in ossequio alla normativa vigente.

2. Il socio che intenda alienare, in tutto od in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione correlati alla emissione di nuove azioni, ovvero costituire o cedere diritti di godimento o di garanzia su dette azioni, deve darne comunicazione, con

#p#

raccomandata A/R, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, specificando l'identità del proposto acquirente e le condizioni negoziali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, comunica detta notizia, entro i trenta giorni successivi, agli altri soci - anche a mezzo telefax o posta elettronica - i quali, nei trenta giorni successivi alla comunicazione ad essi pervenuta, possono comunicare all'Organo Amministrativo la propria volontà di acquistare le predette azioni, diritti di opzione, di godimento o di garanzia secondo le condizioni comunicate.

3. Entro i successivi quindici giorni l'Organo Amministrativo comunica le proposte di acquisto all'alienante che, all'esito di questa, rimane vincolato.

4. Nel caso in cui il descritto diritto di prelazione venga esercitato da più soci, le azioni, i diritti di opzione, di godimento o di garanzia che ne costituiscono l'oggetto vengono attribuiti proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale.

5. In caso di mancato esercizio della prelazione, l'operazione di trasferimento deve essere eseguita entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza del termine di prelazione stesso ed in particolare, in caso di pluralità di soci, a decorrere dalla data

##

in cui scade l'ultimo termine del socio cui sia giunta l'ultima comunicazione di cui al comma 2° del presente articolo; decorso detto termine di 120 (centoventi) giorni il socio che intenda effettuare il trasferimento è tenuto a riproporre la procedura di esercizio della prelazione.

6. Il trasferimento e/o l'acquisto di azioni, in qualunque forma, in violazione di quanto previsto dal presente statuto, sono inefficaci nei confronti della società.

Art. 8 - Aumento di capitale

1. Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura, di aziende e/o di rami aziendali, di crediti, di contratti di servizio per l'erogazione di servizi pubblici locali, di concessioni di uso di beni pubblici, ed anche di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

2. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando il capitale esistente non sia stato integralmente versato.

3. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

4. I soci hanno il diritto di opzione in caso di emissione di nuove azioni, a norma di legge.

Art. 9 - Riduzione di capitale

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, rispettando i limiti dei quorum qualificati.

Art. 10 - Patrimoni destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ex artt. 2447 bis e ss. c.c.

Art. 11 - Finanziamenti dei soci

1. I soci possono eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere civilistico e fiscale e nonché anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti a fondo perduto o infruttiferi.

2. Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme delibera assembleare. La società potrà ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di restituzione anche in conformità del d.lgs.385/93 e s.m.i.;

##

4. Il rimborso dei finanziamenti dei soci non potrà avvenire senza previa delibera dell'Assemblea dei soci.

Art.12-Obbligazioni

1. La società può emettere obbligazioni ordinarie o convertibili, entro i limiti e con le modalità previste dalle vigenti leggi.

Art. 13 - Controllo analogo

1. La società è soggetta al controllo dei soci che lo esercitano in via preventiva assegnando alla società indirizzi strategici, obiettivi operativi e piani e programmi gestionali e, successivamente nel corso della gestione ed a consuntivo, verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società.

2. Le modalità del controllo sono analoghe a quelle esercitate dai soci sui propri servizi, con le modalità previste dal presente statuto, in conformità comunque a quanto previsto dalla normativa di settore, dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

2.1 Attività di controllo preventivo e strategico, per il cui esercizio la società ha l'obbligo di sottoporre all'Assemblea dei soci:

2.1.1a) l'autorizzazione all'approvazione, entro il 30/11 dell'anno precedente, e alla modifica del programma triennale di previsione che si compone di:

##

- a. master plan per l'anno in corso ed il biennio successivo, relativo alle attività della società, contenente la definizione dei programmi strategici e dei piani operativi;
 - b. conti economici previsionali, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa;
 - c. piano degli investimenti, corredato di una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;
 - d. prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;
 - e. dotazione organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;
 - f. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit;
 - g. parere del Collegio Sindacale.
- 2.1.1b) l'autorizzazione alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con i soci;
- 2.1.1.c) l'autorizzazione all'adozione di decisioni di rilevanza determinante per l'attività sociale;
- 2.1.2) Per l'esercizio di tale controllo, la società dovrà trasmettere ai soci la relativa documentazione integrata da specifiche relazioni dell' Organo Amministrativo.

##

2.2) Attività di monitoraggio e verifica.

2.2.1) Ai fini del controllo sul rispetto degli indirizzi strategici nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi previsti nei piani e programmi gestionali, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare ai soci, con cadenza trimestrale ed entro 45 giorni, , un bilancio infrannuale con una relazione predisposta dall'organo amministrativo, corredata dal parere dell'organo di revisione, su:

- a. strategie attuate per l'attuazione degli indirizzi strategici;
- b. grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;
- c. conti economici di periodo, con dettaglio degli scostamenti rispetto alle previsioni, e rielaborazione dei previsionali di triennio, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa;
- d. aggiornamento del piano degli investimenti, corredato di una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;
- e. aggiornamento del prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;

##

f. aggiornamento della pianta organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;

g. analisi di risk management e piano delle attività di internal - audit;

h. parere del Collegio Sindacale.

2.3) Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni suddette, che possano riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente i soci, relazionando su di essi. Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.

2.4) In ogni caso, i soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale potranno inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo per la società che gli organi amministrativi dovranno recepire nei documenti di cui alle attività di controllo preventivo da sottoporre, poi, all'autorizzazione dell'assemblea. Entro i sette giorni antecedenti quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, i soci invieranno alla società gli atti di indirizzo cui dovranno essere adeguati gli atti da sottoporre

##

all' assemblea.

2.5) Compete a ciascun socio il diritto di veto sulle decisioni sottoposte all' Assemblea avente ad oggetto i servizi eventualmente dallo stesso direttamente affidati alla Società.

2.6) Le deliberazioni adottate dall' Organo Amministrativo non coerenti o eccedenti le previsioni del programma triennale sono nulle e costituiscono giusta causa di revoca dell' incarico.

2.7) Ai fini della validità del voto in assemblea, il Presidente dovrà verificare che il socio avrà adottato gli atti amministrativi eventualmente necessari alla validità del voto stesso in ragione delle competenze previste da leggi, statuti, regolamenti o eventuali discipline operative adottate dai singoli soci in materia di controllo.

2.8) Sulle materie sottoposte alla competenza/autorizzazione dell' assemblea deve essere acquisito il parere preventivo dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell' organo amministrativo da cui si evidenzia la coerenza della proposta con la programmazione, una valutazione di convenienza economica e gli impatti sulle previsioni economiche e finanziarie a breve termine e, laddove permangono, a medio termine.

2.9) Sulle seguenti ulteriori materie:

#p#

- la contrattazione decentrata e la concessione individuale di qualsiasi beneficio economico al personale dipendente;
- la progressione di carriera del personale dipendente;
- l'istituzione di commissioni di qualsivoglia natura e la determinazione del compenso ai partecipanti;
- la selezione di professionisti da incaricare.

In considerazione dei vincoli di gruppo posti dalle vigenti norme applicabili alla società in ragione della propria natura, l'organo amministrativo deve acquisire la preventiva autorizzazione della maggioranza dei soci ai soli fini della preventiva verifica del rispetto dei predetti vincoli complessivi di spesa. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'Organo Amministrativo da cui si evidenzia anche la coerenza della proposta con la programmazione.

2.10) L'attività gestionale deve essere assoggettata ad un sistema di controlli interni effettuati dalle preposte articolazioni funzionali nell'ambito della struttura organizzativa della società, al fine di garantirne la regolarità tecnica, amministrativa, contabile e di programmazione.

2.11) La società deve istituire organismi indipendenti per il controllo interno, i cui verbali debbono essere sistematicamente trasmessi ai soci.

#p#

2.12) La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o che discendano da interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali.

Titolo III°

Art. 14 - Organi sociali

1. Sono organi della società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico (Organo Amministrativo);
- c) Il Collegio dei Sindaci

Art. 15 - Assemblea dei soci

1. I soci, in sede assembleare legalmente convocata e costituita, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti proposti da uno o più amministratori o, nell'ipotesi di pluralità di soci, da quelli proposti dai soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

2. Sono riservate all'assemblea ordinaria, in ogni caso:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e dei bilanci infrannuali;

##

- b) l'autorizzazione all'approvazione dei documenti di cui all'art. 13;
- c) la nomina dell'organo amministrativo determinandone il compenso;
- d) la nomina del Collegio Sindacale determinandone il compenso;
- e) la nomina il soggetto cui è demandato il controllo legale dei conti, se non è affidato al Collegio Sindacale;
- f) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro l'Organo Amministrativo e i Sindaci;
- g) l'autorizzazione alla nomina del Direttore Generale e del personale con qualifica di Dirigente, in coerenza con il programma triennale di previsione;
- h) le modificazioni al presente Statuto;
- i) l'autorizzazione all'accensione di finanziamenti passivi a medio lungo termine;
- l) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni;
- m) l'autorizzazione, in operazioni a favore della società, alla costituzione di pegni, ipoteche;
- n) ogni altra decisione spettante per legge o per effetto del presente statuto.

3. L'avvio delle procedure finalizzate alla stipulazione dei

##

contratti di ordinaria amministrazione il cui importo complessivo al netto di IVA sia superiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni) deve essere preceduto da apposita deliberazione dell' assemblea ordinaria dei soci. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell' organo amministrativo recante l'indicazione dei seguenti punti:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base.

Tutti i contratti stipulati all' esito di procedure il cui importo annuale non frazionabile sia inferiore alla soglia di euro 2.000.000,00 (duemilioni) saranno posti in evidenza, periodicamente, nell' assemblea ordinaria dei soci per la presa d'atto, previa trasmissione di relazione redatta dall'organo amministrativo sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti punti a) b) e c) da far pervenire ai soci almeno sette giorni prima dell' assemblea.

Art. 16 - Convocazione e costituzione assemblea dei soci

1. L'Assemblea è convocata preferibilmente nel Comune dove ha sede

##

legale la società od anche altrove purché in Italia.

2. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta all'Organo Amministrativo, con l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

3. In ogni caso, l'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni quando ricorrono i presupposti di legge; in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo deve segnalare, nella sua relazione sulla gestione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

4. Inoltre l'assemblea deve periodicamente riunirsi per l'approvazione dei bilanci infrannuali di cui all' art. 13 comma 2.2.

5. L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, la stessa potrà convocarsi a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione dal destinatario.

6. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,

il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

7. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

8) In mancanza delle formalità indicate, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

9) L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, fermo quanto disposto dagli artt. 2377 e 2379 cod. civ.

10) le assemblee dei soci possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza od anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito di accertare inequivocabilmente l'identità e la

#p#

legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano fluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

12. Tale modalità di partecipazione è consentita anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio Sindacale.

13. In ipotesi di irregolarità formale della convocazione, ma di presenza totalitaria dei soci, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

#p#

Art. 17 - Partecipazione dei soci, diritto di voto e rappresentanza

1. A ciascun socio spetta il diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione; hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino iscritti nel libro soci.

2. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica con firma digitale.

3. La delega può essere conferita anche per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome in bianco del delegato e resta acquisita agli atti sociali.

4. Nel caso degli Enti Locali, il legale rappresentante potrà conferire delega ad un consigliere o ad un' assessore, od anche ad un dipendente dell' Ente.

5. La delega non può essere conferita a dipendenti, ovvero componenti degli organi di controllo o amministrativi, di società partecipate e/o controllate dagli Enti Locali soci.

6. Il delegato può essere revocato in ogni momento e sostituito entro e non oltre il giorno precedente l'adunanza, fatti salvi gravi motivi.

7. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni che, ex lege, siano stati sospesi dal

diritto di voto

Art. 18 - Presidenza dell'assemblea

1. La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente dell'Organo Amministrativo, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età; in caso di organo amministrativo monocratico, la Presidenza spetta all'Amministratore Unico.

2. In via subordinata, l'assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

4. Ove prescritto dalla legge, nonché in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un Notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

5. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#p#

Art.19 - Deliberazioni assemblea

1. I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono disciplinati dall' art. 2368 c.c.

2. I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in seconda convocazione o successive sono gli stessi di cui all' art. 2368 c.c., in deroga alle previsioni di cui all' art. 2369 del c.c.

3. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto su proposta del Presidente.

4. Il voto deve essere palese, o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Art.20 - Verbale dell'assemblea

1. Le decisioni dell'assemblea sono trascritte in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero dal Notaio se richiesto dalla legge.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e - anche in allegato - l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità di voto, il risultato delle votazioni e deve consentire - anche per allegato - l'identificazione dei soci favorevoli, degli astenuti e/o dei

dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e trasmesso tempestivamente ai soci.

Titolo IV°

Art. 21 - Amministrazione

1. La società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale.

2. L'amministrazione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico ovvero, ex art. 2380 bis, comma 1, c.c., ad un Consiglio di Amministrazione composto - anche per il combinato disposto ex art. 1, comma 729° L.296/2006 ed art. 4, comma 5, del D.L. 95/2012 - da 3 (tre) membri.

3. L'individuazione dei membri dell'organo amministrativo è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del D.L. 95/2012 e della Legge 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società pubbliche.

4. In ogni caso, nell'ipotesi della pluralità dei soci, alla Provincia di Napoli spetta la candidatura dell'Amministratore

Unico ovvero la candidatura di due componenti il Consiglio di Amministrazione tra cui il Presidente.

5. I componenti dell' Organo Amministrativo durano in carica per tre esercizi dalla nomina e sono rieleggibili.

6. Se l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, lo stesso può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

7. L'Organo Amministrativo scade alla data dell' assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio della carica.

8. I membri dell' Organo Amministrativo devono essere scelti fra persone dotate di particolari competenze tecniche, professionali, gestionali o amministrative, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende Pubbliche e/o Private, nei settori di competenza.

9. La carica di Amministratori è incompatibile con quella di dirigente e di dipendente della Società, nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali.

10. Non può essere, altresì, nominato Amministratore Unico chi

trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società.

11. Se nel corso dell' esercizio viene a mancare per dimissioni o altra causa la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e si applica l'ultimo comma dell' art. 2386 c.c..

12. Decadono dalla carica i Consiglieri d'Amministrazione che per tre sedute consecutive siano assenti senza giustificato motivo. Constatata tale circostanza il Consiglio procede alla comunicazione al Consigliere decaduto. In caso di cessazione o di dimissioni da parte dei Consiglieri, in deroga alle disposizioni di cui all' art. 2386 c. 1 del c.c., la sostituzione spetta all' Assemblea ordinaria dei soci che deve essere tempestivamente convocata.

Art. 22 - Adunanza e decisioni dell'Organo Amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno una volta ogni trimestre, sia nella sede sociale, sia altrove prioritariamente in Italia, ovvero anche negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale, ma sempre con indicazione

##

degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico), dovrà riportare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno; potrà essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e/o la posta elettronica certificata).

4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza od anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale

#p#

e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

6. Per la validità delle deliberazioni consiliari si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

7. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

8. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende

approvata se riporta il voto favorevole del Presidente.

9. Le modalità di espressione del voto, che deve, in ogni caso, consentire l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari ovvero che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

10. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

11. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

12. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti, anche in allegato;
- c) su richiesta degli intervenuti le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

13. Ove prescritto dalla legge ed, in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

14. Copia dei verbali deve essere tempestivamente inviata ai soci.

Art. 23 - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che dalla legge e dal presente statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea.

2. L'esercizio dei poteri dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione deve essere finalizzato al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Provincia di Napoli e recepiti negli strumenti di programmazione di cui al precedente articolo 13.

3. Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ex art. 2381 c.c., ad alcuni dei componenti, anche disgiuntamente, previa espressa autorizzazione dell'Assemblea dei soci.

4. Nei predetti limiti, l'Organo Amministrativo può compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale con le limitazioni e le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

5. Il potere di rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all' Amministratore Delegato, se nominato, spettano i poteri di rappresentanza nei limiti della delega.

##

6. L'Organo Amministrativo può altresì ricorrere a tutti i provvedimenti di straordinaria amministrazione in materia di salvaguardia delle matrici ambientali e della loro tutela secondo le modalità previste dalla legge, nei limiti delle previsioni dei documenti di programmazione di cui all' art. 13.

7. L'organo amministrativo può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

8. Sono tuttavia riservate alla sua esclusiva competenza, oltre le materie non delegabili di cui all' art. 2381 comma 4 c.c., le decisioni concernenti le seguenti materie che devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso:

a) determinazione degli indirizzi generali di gestione per l'attuazione degli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai soci e recepiti negli strumenti di programmazione di cui all' art. 13;

b) funzioni e poteri dell' Amministratore Delegato;

c) nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti, in coerenza con il programma triennale di previsione, subordinatamente all'autorizzazione dell' Assemblea;

d) affidamenti bancari a breve termine;

##

e) azioni giudiziarie e transazioni.

Art. 24 - Rappresentanza societaria

1. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero, su mandato del Presidente, ad un altro componente o al Direttore Generale;

- ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

2. In caso di nomina di un Amministratore Unico la rappresentanza spetterà al medesimo.

3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 25 - Indennità degli amministratori

1. A ciascun amministratore potrà essere assegnata annualmente un'indennità annua omnicomprensiva, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da Enti locali.

2. Nel caso in cui gli amministratori siano investiti di

##

particolari cariche l'indennità di cui al precedente comma, potrà essere riassegnata dall'Assemblea dei soci, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da Enti locali.

Art. 26 - Direttore Generale

1. L'Organo Amministrativo, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, può nominare, tra persone ad esso estranee, un Direttore Generale, determinandone il compenso, le competenze e i poteri.

2. I connessi adempimenti amministrativi sono soggetti ai controlli di cui all' art. 13.

Art. 27 - Comitati tecnico-scientifici

1. L'Organo Amministrativo può istituire Comitati costituiti da un numero di membri variabile da tre a cinque, di cui uno - con funzioni di Presidente - esperti in materie giuridico - aziendali, tecnico - scientifiche, ovvero in materie afferenti la salvaguardia e la tutela dell'ambiente.

2. I Comitati si riuniscono su convocazione dei loro Presidenti presso la sede sociale od anche in altra sede purché nel territorio nazionale. I Comitati operano collegialmente e svolgono funzioni consultive, rilasciando pareri obbligatori e non vincolanti.

3. Ai componenti dei comitati non può essere riconosciuto un compenso e/o indennità.

Art. 28 - Il collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due membri supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti negli albi istituzionali.
2. Alla Provincia di Napoli spetta la nomina di un numero di revisori determinato in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione decimale è superiore a 0,5 ovvero all'unità inferiore, tra cui il Presidente.
3. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato ricostituito.
4. I componenti l'organo di controllo sono rieleggibili.
5. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco o Revisore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.
6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età, fino alla deliberazione dell'assemblea per l'integrazione del collegio, decisione da adottarsi nei successivi trenta giorni.

7. I nuovi sindaci vedranno scadere la propria nomina unitamente con quelli in carica.

8. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano.

9. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e può anche esercitare, su deliberazione dell'assemblea dei soci, il controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis e ter c.c.

10. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

11. Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai principi contabili, al Collegio compete l'accertamento sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato, di contenimento della spesa per il personale e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla società applicabili e in ragione della natura di società pubblica esercente un servizio pubblico locale di rilevanza economica .

12. Il Collegio Sindacale è inoltre tenuto ai controlli richiesti dai soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale

#p#

sociale.

13. Il mancato accertamento di cui ai precedenti comma 11 e 12 costituisce giusta causa per la revoca dei sindaci.

14. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, e deve essere preconcordata.

15. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

16. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

17. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

18. I sindaci che senza giustificato motivo non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

19. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti

soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Art. 29 Poteri ispettivi dei soci

1. I soci che detengono la maggioranza del capitale sociale hanno poteri di ispezione diretta presso la sede e le unità operative della società.

2. L'ispezione deve essere richiesta dal legale rappresentante del socio ed indirizzata al legale rappresentante della società ed al Presidente del Collegio sindacale.

3. Nella richiesta debbono essere indicati i soggetti incaricati dell'ispezione, nonché i tempi i luoghi ed i modi di svolgimento della ispezione stessa.

4. Tutti gli organi sociali ed i componenti la struttura operativa debbono prestare la massima collaborazione nonché consentire l'accesso ai documenti, dati ed informazioni che saranno richiesti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

5. Tale potere ispettivo, esercitato nel rispetto della ripartizione delle funzioni di controllo già previste dal Codice civile, si sostanzia nelle seguenti attività:

##

§ richieste di rapporti, dati ed informazioni ad integrazione di quelli già previsti dallo Statuto, con obbligo in capo alla società partecipata di riscontro analitico entro un termine congruo e comunque non eccedente i 30 gg. dalla ricezione documentabile della richiesta;

§ visite ispettive ed accessi presso le sedi, i locali, gli impianti e gli strumenti delle società comunque collegati all'erogazione del servizio affidato, al fine di acquisire elementi di riscontro a richieste non sufficientemente esaudite.

6. Le attività e le operazioni svolte durante le visite e gli accessi dovranno essere verbalizzate dal personale provinciale incaricato e potranno essere variamente documentate in modo da essere trasmesse alla Direzione Partecipate; esse saranno effettuate in presenza di almeno un rappresentante della società partecipata.

7. Nell'ipotesi in cui nel corso dell'attività di vigilanza e/o a seguito di controllo ispettivo vengano acquisiti elementi certi di inadempimento da parte degli organi sociali e/o violazioni degli obblighi assunti in merito all'erogazione del servizio, gli stessi soggetti dovranno senza indugio disporre gli atti idonei al ripristino delle condizioni qualitative-quantitative previste nell'atto dell'affidamento del servizio e/o dai documenti

programmatici.

Titolo V°

Art. 30 - Esercizi sociali, bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il bilancio d'esercizio deve essere integrato con i documenti di cui all'art. 13 comma 2 del presente statuto ed assoggettati alle procedure ivi previste.

4. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 15 e seguenti, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione le ragioni della dilazione.

Art. 31 - Destinazione degli utili

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

#p#

2. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sull'accantonamento degli utili in altre riserve statutarie ovvero ne delibera la destinazione.

3. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultati dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

4. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Titolo VI°

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché quando si verifichi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta

#p#

la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.

5. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.

6. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo, si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

7. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al libro V, capo VIII, c.c.

Titolo VII°

Art. 33 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

FIRMATO: Enrico Angelone, Luigi Mauro Notaio (sigillo).